

# CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

## LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

7.

### RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 1946

PRESIDENZA DEL CONSULTORE **DE GRECIS**

#### INDICE

	<i>Pag.</i>
<b>Schema di provvedimento legislativo: Composizione e competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (N. 171) (Discussione)</b> . . . . .	55
DELLA TORRE, <i>Relatore</i> - VITALE - MAR- CHIORO - PRESIDENTE - GIANNITELLI - FABBRI GUSTAVO - CHIARI - SCHIA- VELLO - URBINATI - LODI.	

**La seduta comincia alle 16.30.**

DELLA TORRE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

**Discussione dello schema di provvedimento legislativo: Composizione e competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (N. 171).**

DELLA TORRE, *Relatore*, ricorda che in una precedente riunione fu discusso uno schema di provvedimento legislativo analogo a quello in esame, che si riferiva alla composizione e alla competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, provvedimento che diede luogo

ad una discussione animata e ad uno scontro di tendenze. Nel provvedimento in esame sono state tenute presenti alcune delle raccomandazioni che furono approvate dalla Commissione nel corso della precedente discussione.

L'impostazione generale data allora al problema del riordinamento degli organi amministrativi degli Istituti previdenziali fu nel senso di un allargamento della rappresentanza delle organizzazioni sindacali, e particolarmente di quelle dei lavoratori. Il problema si presenta tuttavia con aspetti diversi a proposito della assicurazione contro gli infortuni, la quale da un lato fa carico completamente sugli imprenditori e dall'altro si riferisce non ad un rischio fisiologico ma ad un evento accidentale. Inoltre mentre l'assicurazione contro le malattie torna soprattutto a vantaggio degli assicurati, quella contro gli infortuni riveste un carattere più spiccatamente sociale e può considerarsi di interesse collettivo.

Riserva alla discussione sugli articoli l'esame dei casi in cui possa presentarsi una situazione diversa da quella dell'assicurazione malattie.

Comunica che il Ministro dell'industria e del commercio ha fatto pervenire, tramite il Ministro incaricato delle relazioni con la Consulta nazionale, una nota nella quale fa presente che la materia delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro è connessa con i provvedimenti relativi al commercio ed in modo particolare all'industria, rilevando la neces-

sità del concorso della predetta Amministrazione allo studio di tutte le questioni inerenti alle misure ed alle modalità delle contribuzioni obbligatorie ed alle prestazioni a favore degli assicurati. Tale concorso sarebbe, secondo il detto Ministero, tanto più opportuno in quanto le questioni relative agli infortuni sul lavoro non si esauriscono nel campo assicurativo vero e proprio, ma comprendono anche quello della prevenzione e comportano, perciò, la conoscenza profonda dell'ambiente in cui si svolge il lavoro e dell'organizzazione dei settori economici.

Ciò posto, il Ministero dell'industria e commercio ha avanzato le seguenti richieste

a) inclusione di un suo rappresentante almeno nel Consiglio di amministrazione e nel Comitato tecnico per l'assicurazione contro gli infortuni nell'industria,

b) le deliberazioni sulle tariffe dei prezzi di assicurazione nell'industria e commercio e nei pubblici servizi dovrebbero essere approvate con il suo concerto,

c) pariteticità della rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori in seno agli organi dell'Istituto,

d) sostituzione nello schema della indicazione specifica della Confederazione generale del lavoro con un generico richiamo alla « Organizzazione sindacale dei lavoratori ».

VITALE rileva che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo lo schema di provvedimento in esame, sarà amministrato da un Consiglio di amministrazione al quale si danno i più ampi poteri, compresi quelli della determinazione delle tariffe dei premi e contributi assicurativi nell'industria, commercio, agricoltura e servizi pubblici, materia strettamente connessa con quella salariale, nella quale ogni deliberazione è lasciata alle Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera. Si domanda quali garanzie si abbiano perché questi amplissimi poteri del Consiglio di amministrazione siano usati con ocularità e serietà ed esprime l'avviso che la migliore garanzia sarebbe quella che le persone che compongono detto Consiglio siano effettivamente dei tecnici, mentre l'articolo 3 del decreto 6 luglio 1933, nella nuova formulazione proposta dallo schema di provvedimento, non gli sembra offrire tale garanzia. In esso infatti si dice che faranno parte del Consiglio i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Ora le organizzazioni sindacali designeranno certamente questi rappresentanti fra le persone migliori ma non sempre provviste di una competenza specifica.

Quanto ai rappresentanti dei Ministri, si associa alla richiesta del Ministero dell'industria e del commercio, tendente ad avere un proprio rappresentante, in quanto detto Ministero è particolarmente interessato alla amministrazione dell'INAIL. Pensa anzi che esso debba avere due rappresentanti uno per l'industria e uno per il commercio. Si rimane sempre però nel campo dei non tecnici, tanto è vero che si è sentito il bisogno di istituire, all'articolo 4, un Comitato tecnico, formato dal Presidente dell'Istituto e da cinque esperti particolarmente competenti nel campo dell'assicurazione contro gli infortuni del lavoro.

Chiede che la Commissione esamini l'opportunità di raccomandare che la legge sia orientata da un punto di vista tecnico in modo che sia data sicura garanzia della competenza delle persone chiamate a far parte degli organi dirigenti dell'Istituto.

MARCHIORO manifesta la sua meraviglia per l'apprezzamento del Consultore Vitale rispetto alla designazione da parte delle organizzazioni sindacali dei loro rappresentanti negli organi degli Istituti previdenziali. Intende difendere la dignità e la serietà delle organizzazioni sindacali e rivendicare il loro diritto a designare questi rappresentanti, non solo, ma anche la loro capacità di scegliere gli elementi idonei.

PRESIDENTE fa osservare che il Consultore Vitale non ha inteso fare un apprezzamento, ma si è limitato a raccomandare che nella composizione degli organi direttivi dell'Istituto sia tenuta presente la necessità di scegliere elementi specificamente competenti.

VITALE precisa di non aver voluto fare alcun apprezzamento ma unicamente una raccomandazione di orientamento. Non ha avuto l'intenzione di criticare le organizzazioni sindacali, vedrebbe anzi con piacere che il compito di fissare i contributi di assicurazione fosse sottratto al Consiglio di amministrazione dell'Istituto per essere devoluto alle organizzazioni sindacali le quali, essendo a contatto le une con le necessità dei lavoratori e le altre con quelle dell'industria, possono meglio valutare le quote da porre a carico dell'una o dell'altra parte.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli dello schema di provvedimento legislativo.

GIANNITELLI ricordando la modifica apportata nel precedente provvedimento sul riordinamento amministrativo dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale, fa presente l'opportunità di proporre che al penul-

timo comma del preambolo sia limitato alle parole « Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale »

(*La Commissione concorda*)

Quanto all'articolo 1, che propone un nuovo testo di alcuni articoli del decreto del 1933, ricorda che già in occasione dell'esame del provvedimento precedentemente indicato furono mossi in seno alla Commissione rilievi circa la graduatoria degli organi. Tale graduatoria viene riportata senza modifiche nel nuovo testo proposto per l'articolo 1 del decreto, mentre era stato osservato che il primo posto non dovrebbe competere al presidente, al quale sono riservate soltanto funzioni di rappresentanza legale, ma al Consiglio di amministrazione al quale dovrebbe seguire il Comitato esecutivo e, al terzo posto, il presidente.

FABBRI GUSTAVO è d'avviso che appunto perché il presidente è l'organo per eccellenza rappresentativo dell'Istituto, esso deve essere nominato per primo, dato anche che la graduatoria non vuole significare una gerarchia di organi. È contrario pertanto allo spostamento proposto dal Consultore Giannitelli.

GIANNITELLI fa osservare che nella precedente riunione si approvò una modificazione intesa a far nominare il presidente non dal Governo ma dal Consiglio di amministrazione. Se una analoga modificazione si approva nell'attuale provvedimento, il presidente, in quanto eletto dal Consiglio, deve essere considerato un organo meno importante del Consiglio stesso.

DELLA TORRE, *Relatore*, è favorevole allo spostamento.

PRESIDENTE nota che, dal momento che il presidente è nominato dal Consiglio di amministrazione, esso ne diviene il rappresentante.

FABBRI GUSTAVO osserva che non ponendo l'organo individuale al primo posto, si fa una discordanza dal punto di vista dell'organica.

GIANNITELLI fa presente che, nel caso delle assemblee parlamentari, l'organo numero uno non è il presidente, ma l'assemblea stessa.

PRESIDENTE pone a partito la modificazione proposta dal Consultore Giannitelli.

(*Non è approvata*)

CHIARI, circa il nuovo testo dell'articolo 2, è favorevole alla proposta, già avan-

zata nel corso della discussione di analogo provvedimento, e cioè che il Presidente debba essere scelto dal Consiglio d'amministrazione.

DELLA TORRE, *Relatore*, ricorda che la formula adottata per il precedente disegno di legge fu precisamente la seguente:

« Il Consiglio di amministrazione elegge il presidente e due vicepresidenti. Il presidente dovrà essere nominato al di fuori dei componenti del Consiglio di amministrazione ed i due vicepresidenti dovranno essere scelti in seno al Consiglio stesso, rispettivamente tra i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori ».

SCHIAVELLO osserva che essendoci già un precedente, la situazione è pregiudicata. Se fosse stato presente nella discussione del precedente provvedimento avrebbe votato contro tale formula in quanto ritiene che il Governo abbia diritto di nominare il proprio rappresentante in un Comitato in cui rappresentanti di datori di lavoro e di prestatori d'opera hanno da difendere interessi talvolta contrastanti.

VITALE fa presente che, praticamente, anche adottando la formula proposta, chi determinerà la scelta del Presidente, in caso di contrasto, sarà sempre il Governo.

GIANNITELLI ricorda che il motivo per cui si chiese che il presidente venisse nominato dal Consiglio di amministrazione fu quello di accentuare maggiormente il carattere di autonomia dell'Istituto. Oltre a questo, si disse che i rappresentanti dei Ministeri interessati, sempre per mantenere il carattere di autonomia dell'Istituto, non dovessero trovar posto nel Consiglio di amministrazione ma esclusivamente nel Consiglio dei sindaci.

VITALE è favorevole all'emendamento già adottato nel provvedimento relativo all'Istituto per la previdenza sociale, in considerazione anche del fatto che in seno al Consiglio vi sono altri membri di nomina governativa. Non ritiene però che si debba escludere la possibilità di scegliere il presidente tra persone particolarmente idonee che facciano parte del Consiglio. Userebbe pertanto la dizione « Il Consiglio di amministrazione elegge un presidente e due vicepresidenti. Il presidente potrà essere scelto anche al di fuori dei componenti del Consiglio di amministrazione ».

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento così formulato:

« Il Consiglio di amministrazione elegge il presidente e due vicepresidenti. Il presi-

dente potrà essere nominato anche al di fuori dei componenti il Consiglio di amministrazione, ed i due vicepresidenti dovranno essere scelti in seno al Consiglio stesso rispettivamente fra i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori ».

*(La Commissione approva).*

FABBRI GUSTAVO, per quanto riguarda la durata normale della carica, ritiene necessario fissare un termine.

VITALE propone che, una volta che si sia aderito al concetto di dare i massimi poteri al Consiglio, a questi poteri si ponga una remora, specificando che le nomine fatte dal Consiglio non possono oltrepassare il termine, per esempio, di due o tre anni, a meno che non si preferisca dire che il presidente può essere revocato in qualunque momento.

GIANNITELLI osserva che se il presidente è di nomina del Consiglio di amministrazione, i suoi poteri non possono andare al di là della vita dello stesso consiglio di amministrazione.

DELLA TORRE, *Relatore*, propone di aggiungere al primo comma la seguente dizione « Il presidente resta in carica per la durata del Consiglio che lo ha nominato, salvo revoca anticipata ».

*(La Commissione approva la proposta del Relatore)*

Fa presente che nel primo comma dell'articolo 3 bisognerebbe escludere il Presidente e dare « Il Consiglio di amministrazione è composto dai seguenti membri ecc. ».

SCHIAVELLO osserva che se il Presidente è scelto all'infuori dei membri del Consiglio di amministrazione, occorrerà specificare che esso fa parte del Consiglio stesso, con voto deliberativo.

PRESIDENTE è d'avviso che questa eventualità possa essere contemplata inserendo un inciso in fondo all'articolo

FABBRI GUSTAVO, in considerazione del fatto che all'articolo 2, lettera b) è esplicitamente detto che il Presidente presiede e convoca il Consiglio di amministrazione, è d'avviso che la citazione relativa al presidente possa essere tolta nella prima parte dell'articolo 3.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta di togliere dalla prima parte dell'articolo 3 le parole « dal presidente e ».

*(La Commissione approva).*

DELLA TORRE, *Relatore*, ricorda la richiesta avanzata dal Ministero dell'industria

e commercio, di sostituire la indicazione specifica contenuta nello schema di « Confederazione generale italiana del lavoro », con quella generica di « organizzazione sindacale dei lavoratori ».

CHIARI non vorrebbe che potesse generarsi un contrasto fra un'eventuale nuova organizzazione ed una organizzazione già esistente.

SCHIAVELLO osserva trattarsi di due cose completamente diverse e bene specificate: la Confederazione generale italiana del lavoro raggruppa tutti i lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, mentre per i datori di lavoro, è giusta la dizione « Confederazioni od organizzazioni a carattere nazionale », in quanto si hanno organizzazioni distinte e non raggruppate in una unica Confederazione generale dei datori di lavoro. La dizione a suo avviso è esatta, salvo che non si voglia fare una questione tipicamente politica, ammettendo cioè che accanto alla Confederazione generale del lavoro, che organizza la grandissima maggioranza dei lavoratori, possa attribuirsi ad altra organizzazione il diritto di essere rappresentata. Egli rappresenta una piccolissima minoranza nella Confederazione generale del lavoro ma questa minoranza ha la possibilità di esprimere democraticamente il proprio pensiero. Per conseguenza non ritiene sia il caso di ammettere altra organizzazione, abbandonando lo spirito unitario, e, pertanto, propone di lasciare la dizione come proposta nel progetto.

VITALE domanda spiegazioni circa la sproporzione tra rappresentanti dei lavoratori che sono dodici e rappresentanti dei datori di lavoro che sono sette.

DELLA TORRE, *Relatore*, fa presente che il provvedimento non segue un concetto di pariteticità, in analogia con quanto affermato in un precedente analogo provvedimento, che cioè la gestione della previdenza fatta sulla base di un'aliquota del salario rilasciata dai lavoratori, debba essere di completa pertinenza dei lavoratori stessi. I rappresentanti di alcune organizzazioni di datori di lavoro fecero le loro obiezioni ed in linea di compromesso, anche per l'intervento del rappresentante del Governo, fu lasciata loro la rappresentanza, che però non era paritetica.

Nella sua relazione all'attuale provvedimento ha già detto che su questo punto la Commissione avrebbe dovuto particolarmente esaminare la situazione, in quanto, evidentemente, il concetto assistenziale delle assicurazioni sugli infortuni è molto diverso e, forse, il concetto dalla pariteticità, dato che

l'assicurazione è stata sempre a carico dei datori di lavoro, potrebbe essere assunto e formare oggetto di discussione

In merito poi alla proposta del Ministero dell'industria e commercio, relativamente alla adozione della dizione generica « organizzazione sindacale dei lavoratori », si dichiara favorevole in omaggio al principio della libertà sindacale

GIANNITELLI ritiene che sarebbe grave se si affermasse che esiste libertà di rappresentanza e quindi di organizzazione per taluni gruppi e non per altri. Partendo quindi dal concetto della libertà sindacale, anche e soprattutto perché si è oggi, attraverso il patto di unità sindacale, in massima parte orientati verso un'unica organizzazione, non si può dire che giuridicamente vi sia facoltà di rappresentanza soltanto in una e non eventualmente in un'altra organizzazione. Già in precedenti analoghe discussioni è stato tassativamente affermato il concetto della più ampia libertà, con l'adozione di una formula generica « scelti tra i designati dalle rispettive organizzazioni sindacali a carattere nazionale »

Con dispiacere, perché non dimentica di rappresentare la Confederazione generale italiana del lavoro, ma per ragioni di armonia al principio della libertà sindacale e di tecnica legislativa, propone pertanto che anche in questo come nei precedenti provvedimenti sia adottata una analoga dizione

CHIARI sostiene l'opportunità che le rappresentanze debbano essere della organizzazione unitaria, che in questo momento è la Confederazione generale del lavoro, nella quale vi è posto per tutte le tendenze, e pertanto si dichiara contrario ad apportare modifiche al testo proposto

FABBRI GUSTAVO mette in rilievo il fatto che le leggi hanno anche una portata futura, e poiché nessuno può garantire che la Confederazione del lavoro continuerà ad esprimere sempre tutte le tendenze, e che non si presenterà un'altra organizzazione sindacale a carattere nazionale, per rivendicare i suoi diritti di rappresentanza, pur non volendo certo augurare una scissione della Confederazione, crede che l'adozione di una formula generica sia da preferirsi

PRESIDENTE pone in votazione la proposta di modificare, nel n. 1° dell'articolo 3, la dizione « scelti fra i designati dalla Confederazione generale italiana del lavoro », con l'altra « scelti tra i designati dalle rispettive organizzazioni sindacali a carattere nazionale ».

SCHIAVELLO, URBINATI e CHIARI dichiarano che voteranno contro l'emendamento (*L'emendamento è approvato*)

PRESIDENTE avverte che analoga modifica si intende approvata per tutti gli altri articoli in cui la dizione è introdotta

VITALE, sul n. 2° dello stesso articolo, osserva di ritenere troppo esigua la rappresentanza dei datori di lavoro, stabilita in sette contro i dodici dei lavoratori

CHIARI è d'avviso che la proporzione sia ispirata al concetto di controbilanciare anche le altre rappresentanze, non di datori di lavoro, che fanno parte del Consiglio di amministrazione

DELLA TORRE, *Relatore*, ricorda che in merito alla norma in esame vi è la richiesta del Ministero dell'industria e commercio per ottenere anche una propria rappresentanza

SCHIAVELLO osserva che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale accentra in sé tutte le competenze, anche degli altri Ministeri, in materia di previdenza e di lavoro. Se si ammette che il Ministero dell'industria e del commercio abbia propri rappresentanti, dovrebbe anche ammettersi la stessa cosa per il Ministero dei trasporti, che disciplina il settore dei trasporti, in cui vi sono aziende private con operai soggetti ai rischi degli infortuni. Comprende la rappresentanza del Ministero del tesoro, ma non quella di altri Ministeri

LODI ricorda che in occasione dell'esame del decreto sull'Istituto della previdenza sociale sostenne l'opportunità di includere una rappresentanza degli artigiani. Il Ministro Barbareschi fu d'accordo e furono aggiunti, nella composizione di quel Consiglio di amministrazione, un rappresentante degli artigiani e uno dei coltivatori diretti. Domanda che nel Consiglio di amministrazione dell'INAIL siano inclusi due rappresentanti degli artigiani

DELLA TORRE, *Relatore*, fa notare che l'assicurazione infortuni è legata all'esistenza di un macchinario e di un determinato numero di dipendenti

FABBRI GUSTAVO osserva che l'esistenza delle macchine non è più prescritta, è rimasto solo il requisito del numero dei dipendenti

DELLA TORRE, *Relatore*, è favorevole ad includere un rappresentante degli artigiani e uno dei coltivatori diretti, i quali ultimi assumono i braccianti che, lavorando nelle trattorie, sono esposti ai rischi

PRESIDENTE mette ai voti la seguente dizione del punto 2°)

« tre rappresentanti degli industriali, tre rappresentanti degli agricoltori, un rappresentante dei commercianti, un rappresentante degli artigiani ed uno dei coltivatori diretti, scelti fra i designati dalle rispettive organizzazioni sindacali a carattere nazionale ».

*(È approvata).*

GIANNITELLI sul punto 3°), osserva che in conformità a quanto ha già fatto presente circa la necessità di autonomia dell'Istituto, ritiene non debba essere inclusa alcuna rappresentanza del Ministero del tesoro. Per coerenza anzi con quanto già fu detto in occasione della discussione di un precedente analogo provvedimento, ripete che, a suo avviso, le rappresentanze dei Ministeri dovrebbero trovar posto non già nel Consiglio di amministrazione ma unicamente nel consiglio dei sindaci.

DELLA TORRE, *Relatore*, ricorda che il Ministro Barbareschi fece presente che avrebbe incontrato difficoltà in sede di approvazione definitiva del progetto qualora fosse stata soppressa la rappresentanza del Ministero del tesoro.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta di mantenere nel numero 3°) i rappresentanti dei Ministeri del lavoro e del tesoro.

GIANNITELLI dichiara che voterà contro la proposta

*(La Commissione approvò la proposta)*

VITALE in considerazione del fatto che ad un certo momento dovranno essere discusse le tariffe dei premi di assicurazione nell'industria, che potrebbero incidere gravemente sulle industrie stesse, crede non si possa negare una competenza del Ministero dell'industria ad intervenire in una discussione del genere. Propone quindi l'aggiunta di un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio.

CHIARI è favorevole all'inclusione di rappresentanti di tutti i Ministeri interessati soltanto nei Comitati tecnici e non già nel Consiglio di amministrazione.

PRESIDENTE mette ai voti la proposta del Consultore Vitale.

*(Non è approvata).*

SCHIAVELLO onde evitare cumuli di cariche, propone di modificare la dizione dei punti 4°), 5°) e 6°), nel senso di sostituire le parole: « Alto Commissario » e « presidente » con quelle: « un rappresentante ».

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento proposto dal Consultore Schiavello, in base al quale la dizione dovrebbe essere la seguente

« 4°) un rappresentante dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica,

« 5°) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale,

« 6°) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assistenza malattia ai lavoratori ».

*(La Commissione approva).*

GIANNITELLI ritiene che nel Consiglio d'amministrazione potrebbero trovare posto anche le rappresentanze degli assicurati. Alcune leggi ammettono infatti la facoltà di costituzione di istituti di patronato, di assistenza, ecc. che sono debitamente autorizzati dal Ministero competente.

Propone quindi l'inclusione nel Consiglio d'amministrazione di due rappresentanti degli istituti o patronati di assistenza agli assicurati.

SCHIAVELLO osserva che gli assicurati sono tutti operai e contadini, già tutelati dalle rispettive organizzazioni sindacali. Questi istituti di assistenza, non costituirebbero quindi altro che un doppione. Fa presente inoltre che se esistono istituti di patronato per gli assicurati composti da egregie persone, vi sono anche molte organizzazioni o pseudo-istituti che non sono altro che losche forme di speculazione privata. Si dichiara perciò contrario all'emendamento proposto.

*(L'emendamento Giannitelli non è approvato).*

PRESIDENTE fa presente che, in base alla modifica adottata all'articolo 2, l'ultima comma dell'articolo 3 deve essere soppresso.

*(La Commissione concorda).*

DELLA TORRE, *Relatore*, a seguito di tale modifica e della discussione precedentemente svolta sui poteri del presidente, propone all'articolo un comma aggiuntivo così concepito. « Nella eventualità che il presidente venga nominato al di fuori dei componenti del Consiglio di amministrazione, esso fa parte integrante del Consiglio stesso con voto deliberativo ».

*(La Commissione approva il comma aggiuntivo).*

GIANNITELLI, in analogia con quanto ebbe già a proporre nel corso della discussione del provvedimento concernente l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, afferma la

opportunità di includere nel Consiglio di amministrazione un rappresentante del personale anche per questo Istituto. Propone un numero 2°-bis) così formulato « un rappresentante del personale dell'Istituto ».

*(La Commissione approva la proposta).*

VITALE sul primo comma dell'articolo 4, osserva che le parole. « dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, sono pleonastiche. Ne propone la soppressione.

*(La Commissione approva).*

FABBRI GUSTAVO suggerisce la dizione « Il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo di cui all'articolo 5, durano in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

*(È approvata).*

SCHIAVELLO, sull'articolo 5 osserva che per i consiglieri indicati nell'ultimo comma come permanentemente distaccati verrebbe a costituirsi una situazione di privilegio.

FABBRI GUSTAVO fa presente che la norma intende attribuire una maggiore capacità di controllo al Ministero.

LODI vorrebbe che la proporzione dei consiglieri, rappresentanti i lavoratori ed i datori di lavoro anziché di quattro e due fosse di quattro e tre.

CHIARI si associa.

DELLA TORRE, *Relatore*, ritiene opportuno non spostare la proporzione.

*(La Commissione concorda).*

GIANNITELLI nell'ultimo comma dell'articolo 5 propone che le parole. « dipendenti statali », siano sostituite con le altre « funzionari statali ».

FABBRI GUSTAVO è favorevole alla dizione « impiegati pubblici ».

*(La Commissione approva la dizione proposta dal Consultore Fabbri Gustavo).*

In merito poi al terzo comma dell'articolo 6 propone di sostituire alla fine la dizione: « per i componenti del Consiglio di amministrazione », le altre. « per il Consiglio di amministrazione ».

*(La Commissione approva).*

PRESIDENTE ricorda la necessità di effettuare il coordinamento dei vari articoli, onde apportare in tutti le modifiche già adottate quale ad esempio quella della sostituzione

della frase generica. « organizzazioni sindacali a carattere nazionale ».

*(La Commissione concorda).*

GIANNITELLI sull'articolo 8 propone che la nomina del Direttore generale sia lasciata alla competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione.

DELLA TORRE, *Relatore*, suggerisce di emendare il primo comma usando la dizione già adottata in occasione dell'approvazione del provvedimento concernente l'Istituto nazionale per la previdenza sociale e cioè « Il Direttore generale dell'Istituto è nominato dal Consiglio di amministrazione.

*(La Commissione approva la proposta del Relatore).*

GIANNITELLI, sull'articolo 9 rileva che esso risente ancora del vecchio testo. Praticamente, in base ai numeri 8°) e 9°) si rende l'Istituto arbitro di fissare le tariffe dei premi e le tabelle dei contributi, mentre questo dovrebbe essere compito degli organi che hanno il potere di legiferare.

VITALE concorda affermando che spetta unicamente al Governo stabilire le tariffe e le tabelle. Propone di togliere i numeri 8°) e 9°) demandando al Governo le relative determinazioni.

SCHIAVELLO è d'avviso che se si concede autonomia all'Istituto questa debba essere completa e non crede che il Governo possa accettare la facoltà di intervento soltanto per la fissazione di premi e contributi.

DELLA TORRE, *Relatore*, ricorda che il Consiglio di amministrazione è composto anche dei rappresentanti del Governo i quali non potranno non tener conto dell'interesse generale. Suggerisce comunque di aggiungere un comma così concepito. « Il Consiglio delibera sulle tariffe dei premi e sul fabbisogno dei contributi, di concerto con i rappresentanti dei competenti Ministeri ».

GIANNITELLI propone di stralciare i punti 8°) e 9°) portandoli in fondo all'articolo e stabilire che mentre il Consiglio ha facoltà di deliberare per tutto il resto, per il caso delle tariffe dei premi di assicurazione e del fabbisogno dei contributi assicurativi ha solo facoltà di fare proposte al Governo.

SCHIAVELLO osserva che all'ultimo comma dell'articolo è già stabilito che le deliberazioni di cui ai numeri 8°) e 9°) debbono essere approvate dal Ministero per il lavoro.

PRESIDENTE mette ai voti la proposta di stralciare i punti 8°) e 9°).

*(Avendo la votazione dato risultato di parità, la proposta non è approvata).*

Dichiara approvato nel suo complesso l'articolo 1 dello schema di provvedimento legislativo

Pone in discussione l'articolo 2

*(È approvato senza discussione)*

DELLA TORRE, *Relatore*, sull'articolo 3, osserva che non è ben chiaro come sorgano i Comitati tecnici

SCHIAVELLO, propone che al secondo comma si dica « I Comitati tecnici sono designati dal Consiglio di amministrazione e nominati con decreto del Ministro » ecc.

*(La Commissione approva la proposta — L'articolo 3 è approvato)*

GIANNITELLI, sull'articolo 4, fa presente l'opportunità che fra gli esperti per l'assicurazione infortuni nell'industria di cui al n 2°) sia compreso quello designato dall'artigianato

PRESIDENTE propone allora che al termine del n 2°) si dica « e due tra » designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei datori di lavoro dell'industria e del commercio e dell'artigianato »

*(La Commissione approva).*

SCHIAVELLO propone di sostituire nei numeri 3°, 4° e 6° le parole « un rappresentante della direzione generale » alle parole « il direttore generale »

*(La Commissione approva — L'articolo 4 è approvato)*

GIANNITELLI, all'articolo 5, propone di fare menzione del rappresentante dei coltivatori diretti tra gli esperti per l'assicura-

zione contro gli infortuni in agricoltura, di cui al n 2°)

PRESIDENTE propone di adottare un emendamento analogo a quello già approvato nel precedente articolo per l'artigianato

*(La Commissione concorda)*

DELLA TORRE, *Relatore*, fa presente che anche in questo articolo, come nel successivo articolo 6, occorre apportare emendamenti analoghi a quelli già approvati nell'articolo 4, sostituendo alle parole « il direttore generale » le altre « un rappresentante della direzione generale »

*(La Commissione approva — Si approvano, con questi emendamenti, gli articoli 5 e 6)*

SCHIAVELLO, all'articolo 7, osserva che secondo il numero 4°) i Comitati tecnici sono chiamati a riferire sul bilancio consuntivo. Domanda perché non debbano riferire anche sul preventivo

DELLA TORRE, *Relatore*, ritiene opportuno usare una formula più generica

PRESIDENTE propone di adottare, in questo come negli altri articoli, la parola « bilanci ».

*(La Commissione approva — Si approvano gli articoli da 7 a 10)*

Dichiara che la Commissione esprime parere favorevole allo schema di provvedimento legislativo con gli emendamenti approvati

**La seduta termina alle 19.15.**